

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

col **Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1991

Partecipazione finanziaria italiana alla *Global Environment Facility* e al Protocollo di Montreal

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni, nella comunità internazionale è andato rafforzandosi il consenso sulla necessità e l'urgenza di intervenire a salvaguardia del comune patrimonio naturale. Le innumerevoli incertezze, di carattere scientifico e tecnologico nel campo dei temi ambientali cosiddetti «globali» non devono ritardare l'azione, che condotta tempestivamente potrà anzi contribuire ad approfondire la comprensione dei problemi e ad accumulare esperienze dal punto di vista operativo.

Il dovere di agire spetta innanzitutto ai paesi industrializzati, principalmente responsabili del degrado ambientale globale;

appare tuttavia indispensabile assistere i paesi in via di sviluppo a raggiungere i legittimi obiettivi di crescita economica nel rispetto dell'ambiente, non solamente a livello nazionale, ma anche per gli effetti delle loro politiche oltre i confini regionali. Appare altresì opportuno affrontare i temi globali in modo integrato, coordinato attraverso istituzioni e programmi multilaterali, che già trattano i temi ambientali a livello nazionale, e in generale i problemi dello sviluppo.

Nel settembre 1989, il Comitato di Sviluppo affidò alla Banca mondiale il compito di esplorare possibili meccanismi di finanzia-

mento da parte dei donatori potenzialmente interessati a sostenere nei paesi in via di sviluppo (PVS) attività volte a fronteggiare i problemi ambientali globali, con benefici di portata generale (tanto dei paesi industrializzati, quanto dei PVS) ma con i relativi costi a carico dei singoli paesi partecipanti, senza contare sul sostegno finanziario di istituzioni e programmi di sviluppo esistenti (con difficoltà, quindi, di ottenere singole decisioni di investimento in questo campo).

La *Global Environment Facility* (GEF) nasce dunque dall'accordo di un gruppo di paesi partecipanti - che comprende pressochè tutti i paesi industrializzati, ma anche alcuni paesi in via di sviluppo - di costituire un fondo, amministrato dalla Banca Mondiale, per finanziare - attraverso risorse per quanto possibile non sottratte all'aiuto per lo sviluppo, e concesse sotto forma di doni o prestiti, con un elemento-«dono» comunque molto elevato - quelle attività di impatto globale che non verrebbero intraprese in mancanza di tali risorse agevolate.

Le aree di intervento sono le seguenti:

- 1) protezione della fascia di ozono;
- 2) limitazione delle emissioni causa dell'effetto serra;
- 3) protezione della biodiversità;
- 4) protezione delle acque internazionali.

I termini e le condizioni per l'uso delle risorse GEF sono stabiliti dai partecipanti, che si riuniranno ogni sei mesi per discutere le direttive generali e seguire i progressi dell'attività.

I programmi finanziati verranno realizzati con la collaborazione del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), del Programma di Sviluppo della Nazioni Unite (UNDP) e della Banca Mondiale, attraverso un accordo tripartito che permetterà di sfruttare, nella divisione delle responsabilità, le rispettive specializzazioni e competenze delle tre agenzie. In particolare:

a) l'UNEP, come promotore e coordinatore delle convenzioni internazionali sull'ambiente, assicurerà lo stretto coordinamento da parte della GEF, oltre a rivestire

un ruolo importante nella pianificazione strategica, per inserire coerentemente le operazioni GEF nel contesto ambientale nazionale;

b) l'UNDP, con la sua estesa rete di uffici locali nei PVS, assicurerà un adeguato valore complementare tra obiettivi di sviluppo e impegno per l'ambiente, oltre a fornire tutta la propria esperienza nel campo dell'assistenza tecnica;

c) la Banca Mondiale gestirà il fondo e le operazioni di investimento, data la sua esperienza come amministratore di un gran numero di *Trust Funds* e le elevate capacità tecniche di analisi, progettazione ed esecuzione dei progetti, a garanzia di una corretta valutazione dei benefici, dei costi e dei rischi e quindi di una gestione efficiente delle risorse.

Considerato il carattere sperimentale della GEF, e le innumerevoli incertezze scientifiche e tecnologiche nel suo campo d'azione, una commissione di esperti verrà consultata sugli aspetti tecnico-scientifici delle operazioni. Questo *Panel* presenterà ai partecipanti, nel corso delle riunioni semestrali, un proprio rapporto valutativo dell'attività svolta dalla GEF.

Ciò premesso, è da rilevare che la risposta dei donatori all'iniziativa è stata in generale molto favorevole. Basandosi sulle indicazioni fornite dai partecipanti alle riunioni preparatorie, l'ammontare totale delle risorse di questo fondo globale per l'ambiente oscilla tra 1 e 1,5 miliardi di dollari per il triennio 1991-1993. I contributi saranno effettuati principalmente sotto forma di doni al nucleo multilaterale. Alcuni paesi - Stati Uniti, Giappone - parteciperanno alla *Facility* bilateralmente, fornendo risorse sotto forma di finanziamenti paralleli, alle stesse condizioni del *core* multilaterale (doni o prestiti a condizioni fortemente agevolate, slegati, e per le stesse aree di intervento). Per alcuni paesi le risorse fornite alla GEF non gravano sui bilanci di aiuto per lo sviluppo; in generale, esse risultano comunque addizionali rispetto a quelle fornite alla Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) per la nona ricostituzione del capitale.

È parso importante assicurare il pieno coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo all'iniziativa, che persegue obiettivi comuni tanto ai paesi industrializzati quanto ai PVS. Per garantire l'intervento attivo di questi ultimi nei lavori della *Facility*, è stato suggerito che anch'essi versino una quota di ingresso - simbolica - che li renderebbe, a pieno diritto e a tutti gli effetti, partecipanti.

Mentre erano ancora in corso le negoziazioni per la costituzione di una *Global Facility*, si concludevano nel giugno 1990 a Londra le trattative per la revisione del Protocollo di Montreal, l'accordo internazionale per la riduzione dell'emissione di sostanze dannose per la fascia atmosferica di ozono.

Anche in questo caso, all'UNEP, all'UNDP e alla Banca Mondiale è stato affidato il compito di sviluppare un programma di lavoro, mentre alla Banca Mondiale in particolare è stata affidata la gestione dell'*Interim Multilateral Fund* (di 160 milioni di dollari) costituito dai partecipanti come parte del meccanismo finanziario per la realizzazione dei progetti.

Sotto l'unico ombrello della *Global Environment Facility*, dunque, la Banca Mondiale amministrerà due fondi distinti: un *Ozone Trust Fund* (OTF), legato alle decisioni dei paesi segnatari del Protocollo di Montreal, e un *Global Environment Trust Fund* (GET), che opererà nelle quattro aree sopra indicate. È da notare che le attività legate alla protezione della fascia di ozono rientrano tra queste quattro aree di intervento, ma è stato stabilito dai partecipanti che i progetti relativi all'ozono verranno, di regola, finanziati dal fondo di Montreal;

solo in casi assolutamente eccezionali verranno sostenuti dalle risorse del *Global Fund*, e sempre in stretto coordinamento con il Protocollo di Montreal.

Accomunando i due fondi sotto l'unico tetto della *Global Environment Facility*, che garantisce collaborazione con le varie iniziative in corso (*Tropical Forest Action Plan*, *Energy Sector Management Plan*, *Mediterranean Action Plan*), si vuole aprire la strada alla possibilità di un coordinamento sotto una struttura unica dei meccanismi finanziari dei futuri accordi internazionali, quali quelli di prossima realizzazione, riguardanti il cambiamento climatico globale e la biodiversità: è convincimento comune che si debba evitare la proliferazione di iniziative e di fondi, che rischierebbero di disperdere sforzi e risorse già scarse.

In quest'ottica, e seguendo l'esempio di altri paesi, è parso opportuno che anche l'Italia offrisse congiuntamente i propri contributi, rispettivamente al fondo multilaterale di Montreal e al *Global Fund*, da autorizzare con un unico disegno di legge.

Dopo aver valutato le posizioni degli altri donatori si è indicato da parte italiana un contributo complessivo alla GEF, nel triennio 1991-1993, costituito da 7.620.945 dollari USA destinati al fondo per l'ozono e da 105 miliardi di lire al fondo globale; quest'ultima quota, pari al 6,6 per cento circa del totale, colloca l'Italia al terzo posto, dopo Francia e Germania, tra i maggiori donatori al *core* multilaterale della *Facility*.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, che all'articolo 1 autorizza i contributi suddetti e all'articolo 2 prevede la copertura degli oneri finanziari.

RELAZIONE TECNICA

L'accluso disegno di legge prevede due ordini di contributi:

1) il primo per il Fondo per l'ozono, pari a dollari USA 7.620.945, corrispondenti a circa 9 miliardi di lire, da erogare in tre rate di lire 3 miliardi ciascuna, dal 1991 al 1993;

2) il secondo per il Fondo per l'ambiente, pari a 105 miliardi di lire, sempre nel triennio 1991-1993, da erogare in tre rate di lire 35 miliardi ciascuna.

All'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, valutato in lire 38 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla *Global Environment Facility*, istituita nell'ambito della Banca Mondiale, e costituita da un *Ozone Trust Fund* (OTF) e da un *Global Environment Trust Fund* (GET).

2. Il contributo alla *Ozone Trust Fund* (OTF) è stabilito in dollari USA 7.620.945, da erogare in tre rate uguali di dollari 2.540.315 ciascuna negli anni 1991, 1992, 1993.

3. Il contributo al *Global Environment Trust Fund* (GET) è stabilito per il primo anno, 1991, in lire 35 miliardi mentre per i due anni successivi, 1992 e 1993, esso sarà determinato sulla base delle effettive necessità e richieste da parte della Banca Mondiale, nella sua qualità di amministratore del GET, e comunque contenuto nel limite massimo di lire 35 miliardi per ciascun anno.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 38 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.